



RISCHIO CHIMICO - GREEN PASS - EMISSIONI

MODIFICA ALL'ALLEGATO XXXVIII del D.lgs. n. 81/2008.

È stato pubblicato il Decreto interministeriale 18 maggio 2021, in materia di esposizione agli agenti chimici, in recepimento della direttiva europea in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Il decreto modifica in modo integrale l'allegato XXXVIII del d.lgs. 81/2008, relativo ai valori limite di esposizione professionale agli agenti chimici.

L'allegato, oltre a introdurre dei valori limite per nuove sostanze, modifica i valori limite e le modalità di assorbimento per altre già presenti.

GREEN PASS

In data 22 luglio, a seguito della riunione del Consiglio dei ministri, è stato emesso un importante comunicato stampa riportante le principali attività che potranno essere svolte, a partire dal 5 agosto, esclusivamente dai cittadini in possesso di green pass vaccinale.

Le principali attività per le quali sarà necessario essere in possesso di green pass per poter accedere sono:

- Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
- Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- Sagre e fiere, convegni e congressi;
- Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
- Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- Concorsi pubblici

Per maggiori informazioni si rimanda al [link](#) del comunicato.

EMISSIONI

Il D. Lgs. 102/2020 ha apportato importanti modifiche al D. Lgs. 152/2006.

Nello specifico ha introdotto il nuovo comma 7-bis dell'art 271 del D. Lgs. 152/2006 che prevede la sostituzione, non appena tecnicamente ed economicamente possibile, **delle sostanze e delle miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), classificate con tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (sostanze individuate nella tabella A2 della parte II dell'allegato I alla parte quinta del D. Lgs. 152/06), classificate come estremamente preoccupanti dal Reg. (CE) 1907/2006** (queste ultime rinvenibili al seguente indirizzo <https://www.reach.gov.it/svhc>).

E' necessario quindi che il gestore esamini le schede di sicurezza delle materie prime (sostanze o miscele) che sono utilizzate all'interno di cicli produttivi da cui si originano emissioni (diffuse o convogliate in atmosfera).

Entro il 28 agosto 2021, per gli stabilimenti e impianti esistenti in cui sono utilizzate le sostanze o miscele sopra descritte, il gestore dovrà provvedere all'invio di una relazione tecnica in cui si esamina l'impiego di dette sostanze e la fattibilità tecnica ed economica di sostituirle con prodotti alternativi.

Successivamente, ai fini dell'adeguamento alla prescrizione dell'articolo 271, comma 7-bis in ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 3 del D. Lgs. 102/2020, i gestori di stabilimenti ed installazioni esistenti (in esercizio al 28 agosto 2020) dovranno presentare una domanda di autorizzazione entro il 1°

gennaio 2025.